

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti i prodotti da costruzione

*COM(86) 756 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 15 gennaio 1987)**(87/C 93/01)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che spetta agli Stati membri assicurarsi che sul proprio territorio le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni;

considerando, che, negli Stati membri, disposizioni imperative fissano requisiti concernenti non soltanto la sicurezza ma anche la salute, la durabilità, i risparmi energetici e altri aspetti;

considerando che tali requisiti, che sono spesso oggetto di disposizioni nazionali legislative, regolamentari, amministrative, hanno un'influenza diretta sulla natura dei prodotti impiegati nella costruzione e sono ripresi nelle norme nazionali, nei benestare tecnici ed in altre specificazioni tecniche che per la loro diversità ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che il *Libro bianco* per il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo del giugno 1985, precisa al paragrafo 71 che questa politica generale porrà particolarmente l'accento sul settore della costruzione; che l'eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore della costruzione, nella misura in cui questi non possono essere eliminati con il reciproco riconoscimento dell'equivalenza tra gli Stati membri,

deve conformarsi ai nuovi orientamenti previsti dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985⁽¹⁾ che comporta la definizione di requisiti essenziali in sostituzione delle varie disposizioni nazionali corrispondenti;

considerando che ciascun requisito essenziale va interpretato nel senso di obbligo che le opere siano conformi con un congruo grado di sicurezza secondo i criteri definiti; che verranno elaborati documenti tecnici a livello europeo per verificare la presunzione che i prodotti conformi a una norma o ad un benestare tecnico riconosciuto a livello europeo soddisfano ai requisiti essenziali;

considerando che i prodotti da costruzione che soddisfano ai requisiti essenziali devono poter circolare ed essere impiegati, conformemente alla loro destinazione, liberamente in tutta la Comunità;

considerando che tali requisiti essenziali costituiscono la base per la elaborazione di norme armonizzate a livello europeo per i prodotti da costruzione; che a tale scopo la Commissione ha fissato con le organizzazioni europee di normalizzazione gli orientamenti generali per la loro collaborazione;

considerando che, nel caso di prodotti per i quali le norme europee non possano essere fissate o previste entro termini ragionevoli, i requisiti essenziali possono nondimeno costituire la base per il benestare tecnico europeo per l'idoneità all'uso dei prodotti; che è necessario definire una procedura di adozione delle guide comuni per il rilascio dei benestare tecnici europei;

considerando che, in assenza di norme e di benestare tecnici europei, le norme nazionali o altre specificazioni tecniche possono essere riconosciute sufficienti quale

⁽¹⁾ GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

congrua base ai fini della presunzione che i requisiti essenziali sono soddisfatti;

considerando che è necessario assicurare la conformità dei prodotti alle norme ed al benessere tecnici riconosciuti a livello europeo attraverso procedure di controllo di qualità effettuate dal fabbricante, di controlli, prove, valutazioni e relativi attestati effettuati da terzi indipendenti e qualificati; che tali procedure devono corrispondere ad un livello adeguato alla natura ed all'importanza del prodotto rispetto ai requisiti essenziali; che i prodotti rispondenti a tali norme debbono essere immediatamente identificabili con un marchio CE;

considerando che occorre fissare una procedura speciale come misura provvisoria per quei prodotti per i quali non esistono ancora norme o benessere tecnici riconosciuti a livello europeo; che tali procedure devono facilitare

il riconoscimento dei risultati delle prove effettuate in un altro Stato membro conformemente ai requisiti tecnici dello Stato membro importatore;

considerando che sarà costituito un comitato permanente composto di esperti designati dagli Stati membri per fornire pareri alla Commissione sulle questioni correlate con l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva;

considerando che la responsabilità degli Stati membri sul proprio territorio per quanto concerne la sicurezza, la salute e gli altri aspetti inerenti ai requisiti essenziali è riconosciuta in una clausola di salvaguardia che prevede misure di protezione adeguate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo di applicazione — Definizioni Requisiti — Specificazioni tecniche — Libera circolazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai prodotti da costruzione nella misura in cui si tratti dei requisiti essenziali di cui all'articolo 2.

2. Per prodotti da costruzione s'intendono quei prodotti messi a punto per essere inglobati negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, come:

- i materiali amorfi*, ad esempio cemento, granulati;
- i materiali ottenuti per formatura*, ad esempio tegole, pannelli di particelle agglomerate;
- i componenti*, unità distinte destinate a una o più funzioni specifiche, ad esempio porte, scale;
- gli assemblaggi*, insieme di diversi componenti impiegati in comune: ad esempio pannelli per facciate, tramezzi;
- gli organi*, aventi una o più funzioni volte a soddisfare alcune esigenze delle opere, ad esempio scarichi, derivazioni d'acqua, drenaggio, ecc.
- in casi particolari, un'opera nel suo insieme, venduta come tale, ad esempio alloggi prefabbricati, garage, sili.

I prodotti da costruzione sono in appresso denominati «prodotti».

Articolo 2

1. I prodotti devono essere idonei alla funzione cui sono destinati, ossia devono possedere caratteristiche tali che, conformemente alle regole e alle condizioni fissate, le opere in cui vengono inglobati possano soddisfare ai requisiti relativi alla sicurezza, alla salute e ad alcuni altri aspetti d'interesse collettivo in appresso denominati «requisiti essenziali».

2. I requisiti essenziali applicabili alle opere e che possono influenzare le caratteristiche specifiche di un prodotto, concernono i seguenti aspetti:

- resistenza meccanica (stabilità),
- sicurezza in caso di incendio,
- igiene, salute e ambiente,
- sicurezza nell'impiego,
- durabilità,
- protezione contro il rumore,
- risparmio energetico.

Tali requisiti sono definiti in termini di obiettivo nell'allegato I.

3. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, integra, ove necessario, l'elenco dei requisiti essenziali e quando occorre li precisa.

4. Gli Stati membri non sono obbligati a riprendere nella propria regolamentazione tutti i requisiti essenziali indicati al paragrafo 2.

5. Ogni ulteriore requisito previsto a livello nazionale non deve comportare modifiche per i prodotti che soddisfano alla presente direttiva.

Articolo 3

1. I prodotti recanti il marchio CE sono presunti idonei al loro impiego; il marchio indica che sono conformi:

- alle norme europee come stabilito al capitolo II;

- b) ai benestare tecnici europei come stabilito al capitolo III;
- c) alle relative norme nazionali, o ai benestare tecnici nazionali come previsto dal capitolo IV.

I loro estremi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Sono in appresso denominate «specificazioni tecniche» le norme e i benestare tecnici che definiscono le caratteristiche che devono presentare i prodotti per un'utilizzazione specifica, quali i livelli di qualità o di prestazione, la sicurezza o le dimensioni e che possono comprendere direttamente o in via di riferimento altre disposizioni che concernono ad esempio la terminologia, i simboli, le prove e i relativi metodi, i metodi di calcolo o di valutazione, le classificazioni, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura e le modalità d'uso del prodotto.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi connessi ai requisiti essenziali, la libera circolazione, la commercializzazione e l'utilizzazione nel proprio territorio dei prodotti recanti il marchio sul prodotto stesso, su un'etichetta, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Gli Stati membri vigilano affinché eventuali regole e condizioni stabiliti da organismi pubblici e privati non limitino l'impiego di tali prodotti conforme alla loro destinazione.

2. Nel caso di specificazioni tecniche che prevedano diverse classi di livelli di prestazioni in corrispondenza di diversi livelli di requisiti, gli Stati membri possono determinare, in funzione delle proprie condizioni climatiche, i livelli di prestazioni da rispettare nel proprio territorio nell'ambito delle classificazioni comunitarie.

CAPITOLO II

Norme europee

Articolo 5

1. Per garantire la qualità delle norme europee per i prodotti, gli organismi europei di normalizzazione devono fissarle secondo i mandati loro conferiti dalla Commissione, conformemente alle procedure della direttiva 83/189/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, previa consultazione del comitato previsto dall'articolo 19 della presente direttiva.
2. Le norme così stabilite devono essere espresse nella misura del possibile in termini di prestazione dei prodotti.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i testi delle norme nazionali che sono una trasposizione delle norme europee.
2. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento di tali norme entro sei mesi dall'adozione della norma europea corrispondente.

CAPITOLO III

Benestare tecnico europeo

Articolo 7

1. Il benestare tecnico europeo è la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione.

2. Si ricorre al benestare tecnico europeo in quei casi in cui a causa della novità stessa del prodotto o segnatamente della nuova utilizzazione e di un prodotto tradizionale, il prodotto non è o non può essere considerato contemplato da una norma europea o da norme nazionali che consentano di soddisfare ai requisiti essenziali.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

3. I prodotti che sono oggetto di norme o progetti di norme nazionali o di mandati di norme europee che consentono di soddisfare ai requisiti essenziali secondo la procedura di notifica di cui alla direttiva 83/189/CEE non possono essere sottoposti al benessere tecnico europeo, a meno che non venga deciso diversamente dalla Commissione previa consultazione del comitato previsto dall'articolo 19 della presente direttiva.

Articolo 8

1. Il benessere tecnico europeo è rilasciato, su richiesta di un fabbricante di un prodotto o del suo mandatario, dall'organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro, secondo la procedura definita all'allegato II.

2. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'organismo che ha riconosciuto ai fini del rilascio del benessere tecnico europeo.

3. L'organismo riconosciuto deve soddisfare alle disposizioni della presente direttiva e in particolare al relativo allegato V; deve inoltre essere in condizione di valutare l'idoneità all'impiego dei nuovi prodotti sulla base delle conoscenze scientifiche e pratiche le più ampie e più recenti possibili.

4. L'elenco degli organismi riconosciuti ai fini del rilascio del benessere tecnico europeo e le eventuali modifiche ad esso apportate, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 9

1. Il benessere tecnico europeo relativo a un prodotto si fonda su esami, prove e valutazioni basate sulle «guide» per il benessere tecnico europeo per tale prodotto o per la famiglia di prodotti.

2. Le «guide» per il benessere tecnico europeo per un prodotto o per una famiglia di prodotti sono fissate

su mandato della Commissione dall'organismo europeo che riunisce gli organismi riconosciuti per il rilascio dei benessere tecnici europei.

3. Per garantire la qualità dei benessere tecnici europei, il mandato è conferito dalla Commissione e stabilito da quest'ultima previa consultazione del comitato previsto dall'articolo 19.

4. Le «guide» per il benessere tecnico europeo di un prodotto o di una famiglia di prodotti forniscono indicazioni sulle modalità e sulla durata di validità del benessere tecnico europeo a seconda del contenuto del mandato conferito dalla Commissione.

Ciò concerne in particolare il controllo effettuato dal fabbricante e la procedura di conformità che debbono corrispondere alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13 e 14.

5. Le «guide» per il benessere tecnico europeo sono pubblicate da tutti gli organismi riconosciuti di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 10

1. L'organismo riconosciuto, che rilascia il benessere tecnico europeo per un prodotto, redige il testo del benessere tecnico europeo il cui contenuto è fissato dalle «guide» concernenti il prodotto in questione.

2. Ciascun organismo riconosciuto comunica agli altri organismi riconosciuti ed alla Commissione copia dei testi del benessere tecnico europeo che ha redatto. Il benessere tecnico europeo è redatto nelle lingue ufficiali degli Stati membri. La traduzione viene certificata conforme con controfirma dell'organismo riconosciuto dallo Stato membro in cui verrà applicato il benessere tecnico.

3. Gli estremi dei testi di benessere tecnici europei sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

CAPITOLO IV

Utilizzazione delle specificazioni tecniche nazionali o di altre specificazioni tecniche

Articolo 11

Quando per un prodotto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), non esiste specificazione tecnica, l'idoneità all'impiego può essere stabilita sulla base di parti pertinenti delle specificazioni tecniche nazionali che soddisfano ai requisiti essenziali.

Articolo 12

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali, di cui agli articoli 3 e 11, che ritengono soddisfino ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2. La Commissione comunica immediatamente tale testo agli Stati membri. Conformemente alla

procedura di cui al paragrafo 2 la Commissione notifica agli Stati membri quelle, di tali norme, che beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2.

Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali norme. La Commissione provvede parimenti alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta il comitato della direttiva 83/189/CEE previa consultazione del comitato previsto dall'articolo 19 della presente direttiva. Entro un mese dal ricevimento dei pareri di tali comitati, la Commissione notifica agli Stati membri se la norma nazionale in questione debba beneficiare o meno della presunzione di conformità e se, in caso affermativo, se ne debbano quindi pubblicare gli estremi a livello nazionale.

Se la Commissione o uno Stato membro ritiene che una norma nazionale non soddisfa alle condizioni necessarie per essere presunta conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2, la Commissione consulta il comitato della direttiva 83/189/CEE previa consultazione del comitato previsto dall'articolo 19 della presente direttiva. Ricevuti i pareri di questi comitati, la Commissione notifica agli Stati membri se la norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare della presunzione di conformità e, in quest'ultimo caso, debba essere esclusa dalle pubblicazioni di cui al paragrafo 1.

CAPITOLO V

Attestato di conformità

Articolo 13

1. I prodotti presunti conformi, ai sensi dell'articolo 3, ai requisiti essenziali sono sottoposti a una procedura di attestato di conformità.

2. Le procedure di attestato di conformità cui si può ricorrere sono:

- a) il certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione riconosciuto;
- b) il certificato della gestione della qualità rilasciato da un organismo di certificazione riconosciuto, accompagnato dalla dichiarazione di conformità del prodotto rilasciata dal fabbricante;
- c) la dichiarazione di conformità del prodotto rilasciata dal fabbricante sulla base di un esame per campione effettuato da un organismo riconosciuto;
- d) la dichiarazione di conformità del prodotto effettuata dal fabbricante.

Tali procedure prevedono che il fabbricante effettui un controllo di qualità secondo le modalità di cui all'allegato III.

3. La scelta della procedura di attestato di conformità per un dato prodotto o per una famiglia di prodotti è effettuata dalla Commissione previa consultazione del comitato previsto dall'articolo 19 a seconda:

- a) della natura del prodotto e della variabilità delle sue caratteristiche;
- b) dell'importanza che riveste il prodotto relativamente ai requisiti essenziali e in particolare alla salute e alla sicurezza.

In ogni caso, la procedura scelta è la più semplice possibile.

4. Per ciascun prodotto o famiglia di prodotti la procedura di attestato di conformità adottata forma oggetto di consultazione del comitato previsto dall'articolo 19.

La procedura scelta è specificata nei mandati conferiti agli organismi che fissano le norme e le guide per i benestare tecnici europei ed è ripresa in tali documenti.

5. Il tipo di procedura di attestato di conformità scelto è indicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, contemporaneamente alla pubblicazione degli estremi corrispondenti:

- a) delle norme nazionali che sono la trasposizione delle norme europee;
- b) delle guide dei benestare tecnici europei;
- c) delle norme o dei benestare tecnici nazionali che, in assenza di norme europee o di benestare tecnico europeo, si riconosce soddisfano ai requisiti essenziali.

Articolo 14

1. La modalità d'istruzione delle procedure di attestato di conformità sono riportate nell'allegato IV.

2. Gli organismi di certificazione, gli organismi d'ispezione e i laboratori per le prove di cui all'allegato IV devono soddisfare alle disposizioni del capitolo VII e dell'allegato V.

3. Le procedure per l'attestato di conformità comportano, secondo le modalità di cui all'allegato IV:

- a) il rilascio di un certificato di conformità quando la procedura prevede l'intervento di un organismo di certificazione autorizzato;
- b) una dichiarazione di conformità fatta dal fabbricante o dal mandatario negli altri casi.

4. Il certificato di conformità e la dichiarazione di conformità comportano, per il fabbricante o il suo mandatario, l'apposizione del marchio di conformità «CE» corrispondente sul prodotto stesso, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Il modello del marchio di conformità «CE» e le relative modalità d'impiego, relative a ciascuna procedura per l'attestato di conformità, sono riportate nell'allegato IV.

Articolo 15

1. Gli Stati membri vigilano sulla corretta utilizzazione del marchio di conformità «CE».

2. Se si accerta che il marchio di conformità «CE» è stato apposto indebitamente su un prodotto che non risponde o non risponde più alle disposizioni della presente direttiva, l'organismo ispettivo riconosciuto deve fare rapporto allo Stato membro competente ed eventualmente vietare l'utilizzazione del marchio di conformità «CE» sino a quando non avrà constatato che il prodotto in questione è divenuto nuovamente conforme.

Lo Stato membro competente informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione fornendo tutti i dettagli qualitativi e quantitativi necessari all'identificazione del prodotto non conforme.

3. Gli Stati membri vietano l'apposizione sui prodotti, sulle loro etichette, sugli imballaggi e sui documenti commerciali di accompagnamento di marchi o di diciture che possano essere confusi con il marchio di conformità «CE».

CAPITOLO VI

Procedure particolari

Articolo 16

1. Quando a un prodotto non sono applicabili le disposizioni dei capitoli II, III e IV, lo Stato membro importatore considera conformi alle disposizioni nazionali in vigore quei prodotti che hanno superato le prove e i controlli effettuati, nello Stato membro d'origine, secondo i metodi in vigore nello Stato membro importatore o da esso riconosciuti come equivalenti.

2. Gli organismi di prova e di ispezione designati dagli Stati membri, devono rispondere alle disposizioni del capitolo VII.

3. Gli Stati membri forniscono agli organismi designati, dietro loro richiesta, tutte le informazioni necessarie sulla procedura da seguire e sulle prove ed i controlli da effettuare. In caso di difficoltà, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere la consultazione del comitato previsto dall'articolo 19.

4. Gli organismi designati s'impegnano alla mutua assistenza.

Articolo 17

In applicazione della procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri importatori attribuiscono alle relazioni e ai certificati di conformità rilasciati dallo Stato membro d'origine lo stesso valore che ai documenti nazionali corrispondenti.

CAPITOLO VII

Organismi riconosciuti*Articolo 18*

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un elenco comprendente i nomi e gli indirizzi degli organismi di certificazione, d'ispezione e dei laboratori di collaudo designati dallo stesso per i compiti da svolgere nell'ambito del benessere tecnico, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.
2. Gli organismi di certificazione, d'ispezione e i laboratori di collaudo debbono rispondere ai criteri di cui all'allegato V.
3. Gli Stati membri debbono specificare i prodotti che rientrano nella competenza degli organismi e laboratori di cui al paragrafo 1 e la natura dei compiti.

CAPITOLO VIII

Comitato permanente per la costruzione*Articolo 19*

1. È istituito un «comitato permanente per la costruzione» in appresso denominato «comitato».
2. Il comitato è composto dei rappresentanti designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro designa due rappresentanti.
3. Il comitato istituito presso la Commissione è consultato sulle domande di parere da questa formulate. Nella domanda di parere la Commissione può fissare il termine entro il quale il parere deve essere reso. Le deliberazioni del comitato non sono seguite da votazione. Tuttavia, ogni membro del comitato può esigere che il suo parere sia messo a verbale.
4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 20

1. In generale, su richiesta del presidente o di uno Stato membro, il comitato può esaminare qualsiasi questione che dovessero sorgere in sede di attuazione e applicazione pratica della presente direttiva.
2. La Commissione consulta il comitato sulle questioni che in particolare riguardano:
 - a) i mandati di normalizzazione, le guide per il benessere tecnico europeo, i documenti da adottare a livello comunitario, le priorità;
 - b) l'accettazione di norme nazionali, di benessere tecnici nazionali e di altre specifiche tecniche non armonizzate;
 - c) l'applicazione delle procedure;
 - d) gli organismi riconosciuti per la certificazione, l'ispezione e il collaudo;
 - e) l'applicazione della clausola di salvaguardia;
 - f) l'impiego del marchio di conformità.

CAPITOLO IX

Clausola di salvaguardia*Articolo 21*

1. Uno Stato membro se constata, in base a motivazione circostanziata, che un prodotto quantunque conforme alle disposizioni della presente direttiva presenta un pericolo per la sicurezza o la salute, o è in contrasto con altre esigenze di interesse collettivo, può provvisoriamente vietare o sottoporre a condizioni speciali la commercializzazione e l'impiego di questo prodotto. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della sua decisione.
2. Entro il termine di quindici giorni la Commissione consulta il comitato. Entro un mese dall'emissione del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se il prodotto in questione possa essere ritenuto conforme alla presente direttiva.
3. Se la Commissione o uno Stato membro ritiene che una norma europea, un benessere tecnico europeo o un'altra specificazione tecnica riconosciuta a livello europeo non corrisponde o non corrisponde più alle condizioni necessarie per essere ritenuto conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2, la Commissione consulta il comitato entro il termine di un mese. Entro due mesi dalla ricezione del parere, la Commissione comunica agli Stati membri se la specificazione tecnica in questione possa essere ancora ritenuta conforme e, se necessario, avvia le procedure appropriate previste ai capitoli II, III o IV.
4. Lo Stato membro che ha adottato delle misure di salvaguardia può mantenerle sino alla data in cui prende effetto la decisione della Commissione.

CAPITOLO X

Disposizioni finali*Articolo 22*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Entro il 1° gennaio 1994, la Commissione, in consultazione con il comitato, riesamina il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e formula eventualmente le proposte di modifica del caso.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Allegato I***Requisiti essenziali**

Il presente allegato contiene i requisiti essenziali ai quali le opere, cioè le costruzioni e le altre opere d'ingegneria civile, devono conformarsi e che possono influenzare determinate caratteristiche specifiche dei prodotti impiegati per la realizzazione di tali opere, così come indicato all'articolo 2.

1. Resistenza meccanica (stabilità)

L'opera dev'essere concepita e costruita in modo che le azioni e gli altri condizionamenti cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'utilizzazione non provochino:

- a) il crollo dell'intera opera o di una sua parte;
- b) un danno permanente ad alcuni elementi portanti tale da renderli inefficaci, ad esempio grave flessione o estesa fessurazione;
- c) un danno permanente a elementi non portanti (ad esempio tramezzi) o a parte dell'attrezzatura tale da metterli fuori servizio o da limitarne gravemente il funzionamento.

2. Sicurezza in caso di incendio

L'opera dev'essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- a) gli occupanti possano lasciare i luoghi o essere evacuati senza danni;
- b) sia assicurata la sicurezza delle squadre di soccorso;
- c) il fuoco non possa propagarsi ad opere vicine o a loro parti;
- d) sia limitata la produzione e lo sviluppo di fuoco e di fumo all'interno delle opere.

3. Igiene, salute e ambiente

L'opera dev'essere concepita e costruita in modo da non provocare alcun danno alla salute in generale e in particolare in modo da non provocare:

- a) sviluppo di gas tossici;
- b) presenza di particelle o di gas pericolosi nell'aria o accumulo pericoloso di tali particelle o di tali gas;
- c) emissione di radiazioni pericolose;
- d) inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo;
- e) difetti nello scarico delle acque luride, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi;
- f) formazione di umidità sulle pareti.

4. Sicurezza nell'impiego

L'opera dev'essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili. Si tratta soprattutto di rischi concernenti i suoli e le attrezzature:

- a) scivolate, cadute, urti dovuti a sagome non adeguate;
- b) ferimenti in caso di manovre;
- c) ferimenti al contatto (spigoli taglienti, superfici ruvide);
- d) bruciature;
- e) folgorazioni;
- f) scoppio di incendi;
- g) esplosioni;
- h) rotture e fughe.

5. *Durabilità*

L'opera dev'essere concepita e costruita in modo da conservare le proprietà principali durante un periodo di vita economicamente ragionevole nonostante l'effetto di agenti esterni: usura, urti o forature, agenti atmosferici, agenti chimici, agenti biologici, ecc, tenuto conto di una manutenzione e di un impiego normali.

6. *Protezione contro il rumore*

L'opera dev'essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

7. *Risparmio energetico*

L'opera dev'essere concepita e costruita in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione sia moderato tenuto conto dei dati climatici del luogo, senza che però ciò comporti limitazioni al benessere termico degli occupanti o degli utilizzatori.

ALLEGATO II

Procedura per il benessere tecnico europeo

1. *Domanda di benessere tecnico europeo*

- 1.1. Il fabbricante, o il suo mandatario nella Comunità, di un prodotto per il quale intenda ottenere il benessere tecnico europeo, deve presentare una domanda presso uno solo degli organismi riconosciuti a tale scopo dagli Stati membri.
- 1.2. Ciascun organismo riconosciuto comunica agli altri organismi riconosciuti gli estremi delle richieste di benessere tecnico europeo che gli pervengono.

2. *Documentazione*

- 2.1. Al momento della registrazione di una domanda di benessere tecnico europeo, l'organismo autorizzato deve informare il richiedente del contenuto della documentazione che egli deve produrre e delle condizioni da soddisfare per l'avviamento dell'istruzione della domanda.
- 2.2. L'istruzione può essere avviata soltanto quando la documentazione è completa. I tempi necessari per l'istruzione non possono essere esageratamente più lunghi di quelli abituali per l'istruzione di una domanda di benessere nazionale che presenti lo stesso livello di difficoltà.
- 2.3. Tali termini per l'istruzione sono più brevi quando il richiedente intende commercializzare il prodotto soltanto in un numero limitato di paesi membri.

3. *Istruzione della domanda*

- 3.1. L'organismo autorizzato, che istruisce la domanda, fissa la procedura di benessere sulla base delle guide comuni di benessere per il prodotto o la famiglia di prodotti.
- 3.2. Il progetto di benessere tecnico è sottoposto per consultazione preliminare agli altri organismi riconosciuti.

Se necessario, si tiene una concertazione in seno all'organismo europeo che riunisce gli organismi riconosciuti. Le modalità di tale concertazione sono fissate dall'organismo europeo che ne comunica il contenuto agli Stati membri e alla Commissione. Il comitato permanente può creare un gruppo di esperti ad hoc che esprimerà in proposito le proprie idee e i propri desiderata.
- 3.3. Nel fissare il programma definitivo di prova, l'organismo riconosciuto tiene conto dei risultati della concertazione.

4. Le prove necessarie vengono effettuate nei laboratori appartenenti all'organismo riconosciuto o da questo designati. I laboratori di collaudo devono essere conformi, per il loro settore di attività, ai criteri di cui all'allegato V della presente direttiva. Il parere di esperti può essere richiesto ad organismi appropriati o ad esperti nominati dall'organismo riconosciuto.
5. Il testo del benessere tecnico viene preparato dall'organismo riconosciuto sulla base dei risultati di prova e dei pareri degli esperti; a tale scopo l'organismo riconosciuto può ricorrere all'assistenza di un gruppo di esperti.
6. L'organismo riconosciuto, cui è stata presentata la domanda di benessere, redige il benessere tecnico europeo sulla base legale della presente direttiva. Esso trasmette alla Commissione e agli altri organismi riconosciuti copia del benessere tecnico. Quest'ultima è corredata dalla documentazione sui risultati di tutte le prove effettuate nonché dai pareri degli esperti. Tali pareri fanno riferimento alle «guide» sulla base delle quali era fondato il rilascio oppure ai risultati delle discussioni che hanno avuto luogo nel corso della procedura di concertazione (paragrafo 3.2).
7. Ai sensi della legge nazionale in vigore, i costi/spese relative alla procedura del benessere tecnico europeo sono a carico del richiedente. Tali costi devono corrispondere ai lavori ed ai servizi prestati dall'organismo riconosciuto.

ALLEGATO III

Il controllo della qualità nella fabbrica (Controllo interno)

1. Ai sensi della presente direttiva, per controllo di qualità s'intende un controllo interno continuo della produzione effettuato dal fabbricante o dal suo mandatario sotto la responsabilità del fabbricante.

Finalità del controllo è quella di assicurare che la produzione ordinaria sia conforme alle specifiche tecniche relative.

2. Le disposizioni per il controllo di qualità di un prodotto o di una famiglia di prodotti devono essere fissate in funzione:

- a) della natura del prodotto e della variabilità delle sue caratteristiche;
- b) dell'importanza che riveste il prodotto in relazione ai requisiti essenziali e in particolare alla salute e alla sicurezza;
- c) del grado di difficoltà di fabbricazione del prodotto;
- d) degli aspetti economici, delle specificazioni tecniche concernenti il prodotto;
- e) dei metodi di valutazione disponibili.

3. Il controllo della qualità comporta le tecniche operative e tutte le misure necessarie per mantenere e regolare la qualità del prodotto. Esso consiste in ispezioni e prove e nell'utilizzazione dei loro risultati per quanto concerne l'attrezzatura, le materie di base e i componenti, i processi di fabbricazione del prodotto stesso, tenendo conto dei corrispondenti requisiti fissati dalle specificazioni tecniche.

4. Tutti i dispositivi, le attrezzature e il personale necessario all'esecuzione delle ispezioni e delle prove previste di seguito devono essere disponibili. Tale esigenza può essere soddisfatta anche attraverso un contratto tra il fabbricante o il suo mandatario e una terza parte che dispone di tali dispositivi, delle attrezzature e del personale.

5. I risultati del controllo interno vengono registrati. I registri, che vanno conservati per almeno cinque anni, devono tener conto del metodo di fabbricazione e del controllo in relazione con il grado di automazione.
-

ALLEGATO IV

Attestato di conformità alle norme ed ai benestare tecnici

1. Sistemi di attestato di conformità

L'attestato di conformità di un prodotto alle specificazioni tecniche e, se necessario, la corrispondenza con talune classi previste dalla norma o dal relativo benestare tecnico si baserà preferibilmente su uno dei seguenti sistemi:

- i) Certificazione di conformità del prodotto rilasciata da un organismo di certificazione riconosciuto mediante:
 - a) collaudo del tipo iniziale effettuato da un laboratorio autorizzato;
 - b) ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della qualità nella stessa effettuata da un organismo riconosciuto;
 - c) prova di campioni prelevati ad intervalli *regolari* in fabbrica ed eventualmente prova *per sondaggio* di campioni prelevati sul mercato da un organismo riconosciuto;
 - d) controllo, valutazione e approvazione del controllo di qualità in fabbrica.
- ii) Certificazione della gestione della qualità rilasciata da un organismo riconosciuto e dichiarazione di conformità del prodotto fatta dal fabbricante mediante:
 - a) collaudo del tipo iniziale effettuato dal fabbricante;
 - b) ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di qualità nella stessa effettuato da un organismo riconosciuto;
 - c) prova effettuata per sondaggio su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante;
 - d) controllo, valutazione e approvazione del controllo di qualità in fabbrica effettuati da un organismo riconosciuto.
- iii) Dichiarazione di conformità del prodotto rilasciata dal fabbricante sulla base:
 - a) del collaudo di tipo iniziale effettuato da un laboratorio riconosciuto;
 - b) del controllo di qualità nella fabbrica.
- iv) Dichiarazione di conformità del prodotto rilasciata dal fabbricante sulla base:
 - a) del collaudo di tipo iniziale effettuato dal fabbricante;
 - b) del controllo di qualità nella fabbrica.

Per il controllo di qualità in fabbrica, vedi allegato III.

2. Scelta del sistema di attestato di conformità

Il sistema di attestato di conformità da applicare per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti corrisponde alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 13.

3. Organismi interessati dall'attestato di conformità

Per quanto concerne il ruolo degli organismi interessati dall'attestato di conformità, si distinguono:

- i) l'organismo di certificazione; che è un organismo imparziale governativo o non, che possiede la competenza e la responsabilità necessaria per accordare la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;
- ii) l'organismo di ispezione; che è un organismo imparziale avente a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali: valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;

- iii) il laboratorio di collaudo; che è un laboratorio che misura, esamina, prova, classifica o determina in altro modo le caratteristiche per la prestazione dei materiali o dei prodotti.

Nei casi i) e ii) del paragrafo 1, le tre fusioni da 3 i) a 3 iii) possono essere svolte da un solo organismo d'ispezione o da organismi distinti, nel qual caso l'organismo d'ispezione e/o il laboratorio di collaudo addetti all'attestazione della conformità svolgono la loro funzione sotto la responsabilità dell'organismo di certificazione.

Per i criteri concernenti la competenza, l'obiettività e l'integrità degli organismi di certificazione, d'ispezione e dei laboratori di collaudo, si rimanda all'allegato V.

4. *Marchi di conformità*

Il fabbricante o il suo mandatario designato stabilito nella Comunità attesta per ciascun prodotto la conformità con la norma o con il relativo benessere tecnico, applicando un marchio CE di conformità sul prodotto, sull'etichetta, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento (buono di consegna).

Se per il prodotto è richiesta la certificazione di conformità effettuata da un organismo di certificazione secondo i sistemi (i) o (ii) del paragrafo 1, il marchio di conformità CE corrisponde al *modello I a* riportato alla fine del presente allegato. In questi casi, il fabbricante può utilizzare il marchio CE soltanto se in possesso di un certificato CE di conformità valido rilasciato da un organismo di certificazione riconosciuto, corrispondente al *formulario II* riportato alla fine del presente allegato.

Se per il prodotto si richiede la dichiarazione di conformità del relativo fabbricante secondo i sistemi iii) o iv) del paragrafo 1, il marchio di conformità CE corrisponde al *modello I b* riportato alla fine del presente allegato. Nel caso del sistema iii), prima che gli venga consentito l'uso dei marchi di conformità CE, il fabbricante dev'essere in possesso di un attestato di collaudo del tipo rilasciato da un laboratorio di collaudo riconosciuto e di un attestato di registrazione rilasciato da un organismo riconosciuto per tale compito dallo Stato membro, corrispondenti rispettivamente ai *formulari III e IV*, e nel caso del sistema iv), dell'attestato di registrazione corrispondente al *formulario IV*.

In tutti i casi da i) a iv) del paragrafo 1, il fabbricante può utilizzare il marchio di conformità CE soltanto se i risultati del controllo di qualità in fabbrica soddisfano alle disposizioni della specificazione tecnica. Non possono recare il marchio CE le parti della produzione che non soddisfano tali requisiti.

In caso di dubbio il fabbricante che utilizza il marchio CE deve consentire allo Stato membro di registrazione o al suo organismo riconosciuto di effettuare delle ispezioni.

5. *Procedura di registrazione degli attestati di conformità*

La domanda per le certificazioni di conformità o per la registrazione dev'essere fatta da un organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro.

Gli organismi riconosciuti compilano elenchi delle certificazioni di conformità e delle registrazioni.

La durata di validità dei certificati di conformità rilasciati o delle registrazioni non può essere superiore a cinque anni. Su richiesta del beneficiario essa può essere prorogata al di là di cinque anni.

Gli organismi riconosciuti comunicano i certificati e le registrazioni rilasciati e ritirati allo Stato membro o all'organismo da questo designato a tale scopo. Lo Stato membro o il suo organismo designato ne informa quindi la Commissione e gli altri Stati membri.

La Commissione e gli Stati membri pubblicano periodicamente gli estremi dei certificati di conformità e delle registrazioni rilasciate o ritirate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nelle rispettive gazzette ufficiali nazionali.

Gli organismi riconosciuti conservano per almeno dieci anni i registri dei certificati di conformità e delle registrazioni.

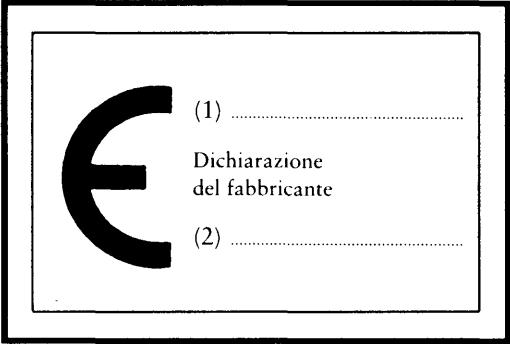
I costi/spese relativi sono a carico del richiedente.

Il diritti e doveri tra richiedenti ed organismi di certificazione vanno precisati in ciascun caso per contratto.

Modello I a**MARCHIO DI CONFORMITÀ «CE» BASATO SUL CERTIFICATO
RILASCIATO DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO****Modello**

(1)
(2)
Certificato
(3)
(4)

- (1) Numero di riferimento della norma europea relativa, del benestare tecnico europeo o di altre specificazioni adottate a livello comunitario + classe/categoria/grado, se necessario.
- (2) Sigla o marchio distintivo dell'organismo di certificazione riconosciuto che ha rilasciato il certificato di conformità secondo il formulario II.
- (3) Numero di riferimento del certificato di conformità rilasciato.
- (4) Sigla dello Stato membro che ha riconosciuto l'organismo di certificazione che rilascia il certificato.

Modello I b**MARCHIO DI CONFORMITÀ «CE» BASATO SULLA DICHIARAZIONE
DEL FABBRICANTE****Modello**

(1)
Dichiarazione
del fabbricante
(2)

- (1) Numero di riferimento della norma europea relativa, del benessere tecnico europeo o di altre specifiche adottate a livello comunitario + classe/categoria/grado, se necessario.
- (2) Sigla dello Stato membro che effettua la registrazione seguita dal numero di registrazione.
- _____

Formulario II**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ «CE»**

.....
.....
.....
(nome e indirizzo dell'organismo di certificazione)

.....
(Stato membro che riconosce tale organismo)

Certificato n.:
(attribuito dall'organismo riconosciuto)

Scadenza:
(data)

Il presente documento certifica che il prodotto di costruzione appresso descritto:

Tipo:

Descrizione commerciale:

Ragione sociale del fabbricante:

Indirizzo dello stabilimento di produzione:

Altre caratteristiche e/o informazioni:

.....
(se necessario per l'identificazione e l'utilizzazione del prodotto)

a) è conforme alle disposizioni di:

.....
(numero di riferimento e titolo della norma europea relativa, del benestare tecnico europeo o della specificazione tecnica relativa adottata a livello comunitario)

.....
(classe/categoria/grado, se necessario)

b) ed è stato sottoposto ad un collaudo-tipo da:

.....
(laboratorio di collaudo riconosciuto)

.....
(numero/i di riferimento/i dei collaudi)

c) ed è stato sottoposto a una sorveglianza/un controllo di qualità da :

.....

(organismo di ispezione riconosciuto)

.....

(numero/i di riferimento/i del contratto di controllo/sorveglianza)

d) e di conseguenza può recare o essere accompagnato dal marchio di conformità «CE» come da modello I a.

Fatto a

(data)

.....

(firma dell'organismo di certificazione riconosciuto)

Formulario III**ATTESTATO «CE» DI COLLAUDO DI TIPO INIZIALE**

.....
(nome e indirizzo del laboratorio di collaudo)

.....
(Stato membro che ha riconosciuto tale laboratorio)

Attestato n.
(rilasciato dal laboratorio riconosciuto)

Il presente documento attesta che un esemplare del prodotto qui descritto:

Tipo:

Descrizione commerciale:

Ragione sociale e indirizzo del richiedente:

Altre caratteristiche e/o informazioni:
(se necessario per l'identificazione e l'utilizzazione del prodotto)

è stato sottoposto ad un collaudo di tipo ed è conforme alle disposizioni di:

.....
.....
(numero di riferimento e titolo della norma europea relativa, del benestare tecnico europeo o di un'altra specificazione tecnica che lo concerne adottata a livello comunitario)

.....
(classe/categoria/grado, se necessario)

Fatto a
(data)

.....
(firma del laboratorio di collaudo riconosciuto)

Formulario IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ «CE» DEL FABBRICANTE

Notificato a:
(nome e indirizzo dell'organismo di registrazione dello Stato membro nel cui territorio il prodotto viene fabbricato o in cui viene importato da un paese terzo)

Il sottoscritto:
.....
(nome, ragione sociale e indirizzo del fabbricante)

dichiara che a partire dal (data), ha l'intenzione di utilizzare il marchio di conformità «CE» come da modello I b per il seguente prodotto da costruzione, fabbricato dallo stesso:

Tipo:

Descrizione commerciale:

Altre caratteristiche e/o informazioni:
(se necessarie per l'identificazione e l'utilizzazione del prodotto)

Stabilimento di fabbricazione:
.....
(indirizzo)

conformemente a:
.....
(numero di riferimento e titolo della norma europea relativa, del benessere tecnico europeo o di altra specificazione tecnica relativa adottata a livello comunitario)
.....
(classe/categoria/grado, se necessario)

e si impegna a rispettare integralmente le disposizioni di cui sopra.

In conformità alle disposizioni applicabili al prodotto in questione, la prova di tipo è stata effettuata:

a) dal seguente laboratorio di collaudo riconosciuto⁽¹⁾:
.....
(nome e indirizzo del laboratorio di collaudo riconosciuto)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

.....
(numero e data dell'attestato del collaudo del tipo secondo il formulario III)

b) dallo stesso ⁽¹⁾.

Il controllo di qualità verrà effettuato dal sottoscritto.

Il sottoscritto autorizza l'organismo di registrazione al quale notifica la presente dichiarazione di conformità ad effettuare in caso di dubbi ispezioni nella fabbrica.

Fatto a
(data)

.....
(firma del fabbricante)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

(da compilare a cura dell'organismo di registrazione designato dallo Stato membro)

La dichiarazione di conformità del fabbricante di cui sopra è stata registrata da:

.....
(organismo di registrazione)

per:

.....
(Stato membro che ha designato l'organismo di registrazione)

.....
(numero di registrazione)

Il fabbricante che ha notificato la dichiarazione di cui sopra è autorizzato ad utilizzare il marchio di conformità « CE » come richiesto.

A partire da (data) sino al (data)
sotto la propria responsabilità.

Fatto a
(data)

.....
(firma dell'organismo di registrazione)

*ALLEGATO V***Riconoscimento dei laboratori di collaudo
e degli organismi di ispezione e di certificazione**

I laboratori di collaudo, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione ai quali vengono conferiti i mandati nell'ambito delle disposizioni della presente direttiva debbono possedere la competenza, l'imparzialità e l'integrità necessaria per l'adempimento dei propri mandati.

Tali requisiti vengono riconosciuti se essi soddisfano rispettivamente alle:

- a) esigenze generali per l'accettazione di laboratori di collaudo secondo la guida ISO 38;
- b) esigenze generali per l'accettazione degli organismi di ispezione in conformità alla guida ISO 39;
- c) esigenze generali per l'accettazione degli organismi di certificazione secondo la guida ISO 40.

Inoltre, la Commissione può, in funzione dei mandati in questione e previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, fissare criteri di valutazione complementari in funzione dei mandati in questione.
